CAMERA DEI DEPUTATI N. 2041-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **TROISI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 giugno 1951 (*Stampato n. 1727*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 giugno 1951

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52

Presentata alla Presidenza il 22 giugno 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col presente disegno di legge il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1951-1952, fino a quando i singoli stati di previsione non saranno approvati e comunque non oltre il 31 ottobre 1951, cioè entro il periodo di quattro mesi, come stabilisce il secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Anche quest'anno, dunque, si è venuto a determinare uno stato di fatto che rende inevitabile il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio, pur essendo stati presentati i bilanci entro il termine stabilito dalla legge vigente, cioè il 27 febbraio 1951. Un complesso di fattori ha condotto all'attuale situazione dei lavori relativi all'esame, da parte del Parlamento, dei progetti di bilancio per il nuovo esercizio 1951-52 e si esclude la possibilità che, anteriormente al 1° luglio prossimo, abbia luogo l'approvazione di tutti gli stati di previsione e la pubblicazione delle relative leggi. Siamo, perciò, di fronte ad un provvedimento di urgenza.

Bisogna difatti assicurare la continuità del funzionamento dei servizi e delle pubbliche attività in genere, anche oltre la imminente scadenza dell'anno finanziario in corso. Nel prendere atto di questa necessità e pure riconoscendo che il nostro Paese trovasi ancora in un periodo eccezionale di transizione e di assestamento — ciò che implica una imponente mole di lavoro parlamentare — non possiamo non respingere qualsiasi ten-

denza volta a considerare l'esercizio provvisorio come un fatto normale.

Pertanto esprimiamo il voto che in avvenire si ritorni alla normalità. Ciò potrà conseguirsi sia con l'anticipata presentazione dei bilanci, sia snellendo le discussioni dinanzi alle Assemblee a tutto vantaggio dell'esame più approfondito, del sindacato concreto e costruttivo sul contenuto degli stati di previsione.

Onorevoli colleghi! Nel formulare tale auspicio, vi proponiamo di approvare il disegno di legge. Si intende che l'esercizio provvisorio sarà attuato secondo gli stati di previsione delle entrate e delle spese e relativi disegni di legge già presentati alle Assemblee legislative. Ciò è bene chiarire, perché alcune legislazioni (ad esempio la Spagna ed il Giappone) prendono a base il bilancio dell'esercizio spirato; mentre in altri Paesi (come Inghilterra e Belgio) ove il bilancio si vota dopo l'apertura dell'esercizio, il sistema dei dodicesimi provvisori fa parte della procedura finanziaria normale. Inoltre è opportuno richiamare la norma dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato: per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che concernono necessità continuative o periodiche o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente (a mesi o ad altri intervalli di tempo), le erogazioni vengono autorizzate per importi non superiori alla quota del fondo iscritto in bilancio corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce. Quindi, approvandosi il disegno di legge, viene autorizzata la erogazione di spese per la sola quota relativa al primo quadrimestre dell'esercizio, vale a dire fino alla concorrenza massima di quattro dodicesimi degli stanziamenti dei capitoli figuranti nei progetti di bilancio che comprendono l'intera gestione 1951-52.

TROISI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1951, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1951-52, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.